ALLEGATO "M"

AL N° 24469/16665
DI REP.RIO

Paolo Panzeri
NOTAIO

----------Statuto----------

----------Impresa sociale----------

----------CONSORZIO GIRASOLE----------

----------TITOLO I----------

----------Profili generali----------

----------Articolo 1----------

----------Costituzione e denominazione----------

1. È costituita ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381, e del suo articolo 8 in particolare, nonché ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, l'impresa sociale consorzio GIRASOLE, in forma di società cooperativa sociale denominato **"IMPRESA SOCIALE CONSORZIO GIRASOLE Società Cooperativa sociale"** (d'ora in avanti, in questo statuto, "Impresa sociale consorzio GIRASOLE").----------

2. In quanto consorzio costituito ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381, l'impresa sociale consorzio Girasole è impresa sociale di diritto ai sensi dell'articolo 1, comma 4, decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale".----------

3. L'impresa sociale consorzio Girasole nasce per iniziativa di ventisette Comuni dell'Ambito distrettuale di Lecco, che hanno in tal modo inteso consolidare, dare continuità e sviluppare in forma "istituzionalizzata" un'esperienza decennale di partnership con enti del terzo settore nella gestione di servizi socio-assistenziali e socio-educativi, al fine di sal-

vaguardare la qualità dei servizi erogati, non incidere negativamente sui bilanci pubblici e conseguire una precisa "visione" di *welfare* locale e del rapporto tra enti affidanti, soggetti del privato sociale, utenti dei servizi e comunità locale nel suo insieme.----------

4. Al summenzionato scopo, i suddetti Comuni hanno indetto una procedura a doppio oggetto finalizzata alla selezione dei soci privati della costituenda impresa sociale consorzio Girasole e al contestuale affidamento a quest'ultimo di compiti operativi relativi alla gestione dei servizi affidati (determina a contrarre n. 33 del 23 gennaio 2018 del Comune di Lecco quale stazione appaltante).----------

5. Un'associazione tra i suddetti Comuni, quale socio finanziatore ai sensi dell'articolo 8 del presente statuto, e i soci privati, quali soci cooperatori ai sensi dell'articolo 7 del presente statuto, hanno conseguentemente proceduto alla costituzione dell'impresa sociale consorzio Girasole.---------

----------**Articolo 2**----------

----------**Sede della società e domicilio dei soci**----------

1. L'impresa sociale consorzio Girasole ha sede legale nel comune di Lecco, all'indirizzo risultate dall'iscrizione eseguita presso il competente Registro delle Imprese.----------

2. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede sociale nell'ambito del comune in cui l'impresa sociale consorzio Gi-

rasole ha sede legale, così come di istituire e di sopprimere, anche altrove, unità locali operative, succursali, agenzie e rappresentanze.----------

3. Il domicilio dei soci in ogni loro rapporto con l'impresa sociale consorzio Girasole è quello che risulta dal libro dei soci.----------

----------**Articolo 3**----------

----------**Durata**----------

1. L'impresa sociale consorzio Girasole ha durata sino al 31 dicembre 2060, prorogabile dall'Assemblea, salvo il diritto di recesso dei soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.----------

2. Costituisce specifica causa di scioglimento dell'impresa sociale consorzio Girasole il venir meno, per qualsiasi ragione, dell'affidamento a quest'ultimo, da parte dei Comuni dell'Ambito, della gestione dei servizi di cui al precedente articolo 1, comma 4.----------

----------**TITOLO II**----------

----------**Scopo ed oggetto**----------

----------**Articolo 4**----------

Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, responsabilità sociale, trasparenza e coinvolgimento dei portatori di interessi----------

1. In conformità agli articoli 1, comma 1, legge 381/91 e 1, comma 1, D.Lgs. 112/2017, e successive modificazioni ed inte-

grazioni, l'impresa sociale consorzio Girasole si propone di perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ovvero l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5 del presente statuto.----------

2. Nel conseguire i propri obiettivi, l'impresa sociale consorzio Girasole si propone di adottare modalità di gestione responsabili e trasparenti e di favorire il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle sue attività.----------

----------**Articolo 5**----------

----------**Oggetto sociale**----------

1. L'impresa sociale consorzio Girasole persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 e s. m. ed i. e del D.L.vo n. 112/2017, e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento alla gestione dei servizi affidati di cui al precedente articolo 1, comma 4.----------

2. L'impresa sociale consorzio Girasole potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, salvo quanto indicato al successivo comma 3, così come assumere partecipazioni o interessenze in altre società o imprese, qualora ciò sia necessario o utile per il

conseguimento dello scopo sociale, e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico.----------

3 L'impresa sociale consorzio Girasole non potrà acquistare immobili ed autoveicoli, né potrà assumere debiti finanziari, che non siano direttamente impiegati nelle attività di interesse generale da essa svolte, mentre è consentita la stipula di contratti di smobilizzo di crediti rappresentati da fatture commerciali.----------

----------**Articolo 6**----------

----------**Assenza dello scopo di lucro**----------

1. L'impresa sociale consorzio Girasole destina ogni eventuale utile o avanzo di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. A tal fine, essa non può distribuire utili ed avanzi di gestione neanche in forma indiretta in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 112/2017, e successive modificazioni ed integrazioni, né può distribuire dividendi ai soci cooperatori. La distribuzione di dividendi ai soci finanziatori è consentita nei limiti di cui all'articolo 8, comma 4, del presente statuto.----------

----------**TITOLO III**----------

----------**SOCI**----------

----------**Articolo 7**----------

----------**Soci cooperatori**----------

1. Ai sensi della normativa vigente, l'impresa sociale consorzio Girasole non può essere composta da un numero inferiore a tre cooperative sociali e deve avere la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali.----------

2. Il numero dei soci cooperatori è illimitato. Possono essere soci cooperatori le cooperative sociali, i consorzi di cooperative sociali, le imprese sociali in qualsiasi forma giuridica costituite ed altri enti del terzo settore e senza scopo di lucro, in grado di concorrere al perseguimento delle finalità dell'impresa sociale consorzio Girasole mediante l'effettiva partecipazione a rapporti mutualistici con quest'ultimo. I soci cooperatori sono selezionati con procedura ad evidenza pubblica.----------

3. Non possono essere soci cooperatori enti in stato di liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali.----------

4. Non possono essere soci cooperatori enti che esercitano in proprio, o mediante partecipazioni di controllo in altri enti, imprese in concorrenza con quelle dell'impresa sociale consorzio Girasole.----------

5. I soci cooperatori concorrono al perseguimento delle finalità dell'impresa sociale consorzio Girasole mediante lo svolgimento delle attività da quest'ultimo ad essi affidati.------

----------**Articolo 8**----------

----------**Soci finanziatori**----------

Paolo Panzeri
NOTAIO

1. Sono soci finanziatori ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile i soci che non intrattengono rapporti mutualistici con l'impresa sociale consorzio Girasole, ma sottoscrivono quote del suo capitale sociale al fine di promuoverne e sostenerne l'attività statutaria e contribuire al perseguimento dei suoi obiettivi.----------

2. Ove non diversamente previsto dal presente statuto, i soci finanziatori hanno i medesimi diritti dei soci cooperatori e la disciplina del loro rapporto è quella applicabile ai soci cooperatori in quanto compatibile.----------

3. A ciascun socio finanziatore è attribuito un voto in assemblea per ogni azione sottoscritta. Qualunque sia il numero dei soci finanziatori e il numero delle azioni da essi possedute, alla categoria dei soci finanziatori è in ogni caso attribuito un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea dei soci.----------

4. In presenza di utili o avanzi di gestione, e fatte salve le destinazioni obbligatorie previste dalla legge, l'impresa sociale consorzio Girasole è tenuta a distribuire ogni anno ai soci finanziatori dividendi in misura non inferiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo e comunque nei limiti previsti dalle norme inderogabili di Legge.----------

5. In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, il capitale dei soci finanziatori è ridotto solo dopo quello dei

soci cooperatori; in caso di liquidazione della società, i soci finanziatori hanno diritto di prelazione, rispetto ai soci cooperatori, nel rimborso dei conferimenti effettuati.--------

6. Il recesso dei soci finanziatori è disciplinato dagli articoli 2437 e seguenti del codice civile.----------

----------**Articolo 9**----------

----------**Procedura di ammissione di nuovi soci**----------

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, chi intende essere ammesso come socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta contenente quanto qui di seguito elencato:----------

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;----------

b) l'indicazione della effettiva attività svolta;----------

c) l'ammontare della quota di capitale che intende sottoscrivere, non inferiore né superiore all'importo minimo e massimo determinati dalla legge e dal presente statuto;----------

d) la dichiarazione di aver preso conoscenza e di accettare integralmente quanto contenuto nel presente statuto e di volersi attenere alle deliberazioni adottate dagli organi sociali;----------

e) la qualità o funzione rappresentativa della persona che sottoscrive la domanda;----------

f) il numero dei soci;----------

g) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al mo-

mento della domanda;----------

h) estratto della delibera dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione;----------

i) bilancio dell'ultimo esercizio;----------

j) ogni altro documento che il Consiglio di Amministrazione abbia richiesto.----------

2. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.----------

3. La deliberazione relativa all'ammissione deve essere assunta entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della domanda di ammissione e, in caso di accoglimento, deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro dei soci.

4. In caso di rigetto della domanda, la relativa delibera deve essere motivata e comunicata per iscritto, con lettera raccomandata A. R. all'interessato.----------

5. Entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione della delibera di rigetto, chi ha proposto la domanda di ammissione può chiedere che, su di essa, si pronunci l'assemblea dei soci, la quale in tal caso delibera o in una seduta appositamente convocata o in occasione della sua prossima successiva convocazione.----------

6. Gli amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte relative all'ammissione ed al diniego di ammissione.--

----------Articolo 10----------

----------Obblighi dei soci----------

1. Fatto salvo il rispetto degli altri obblighi previsti dalla legge, i soci sono obbligati:----------

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:----------

- dell'importo corrispondente al valore nominale delle azioni sottoscritte;----------

- della eventuale tassa di ammissione per il rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;----------

- del sovrapprezzo eventualmente determinato con delibera di assemblea, in sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori;----------

b) all'osservanza di quanto previsto dallo statuto, dai regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'impresa sociale consorzio Girasole;----------

c) ad instaurare rapporti mutualistici con l'impresa sociale consorzio Girasole, in conformità ai regolamenti approvati;---

d) a contribuire alle spese di gestione e di amministrazione in conformità alle decisioni assunte dagli organi sociali competenti;----------

e) a non svolgere, per conto proprio o altrui, un'attività concorrente con quella dell'impresa sociale consorzio Girasole, direttamente o a mezzo di soggetti interposti, salvo espressa autorizzazione rilasciatagli dal Consiglio di Ammini-

strazione.----------

----------**Articolo 11**----------

----------**Perdita della qualità di socio**----------

1. La qualità di socio si perde per recesso o esclusione.-----

----------**Articolo 12**----------

----------**Recesso del socio**----------

1. Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge, e nei seguenti ulteriori casi:----------

a) qualora abbia perduto i requisiti costituenti il presupposto della sua ammissione;----------

b) qualora non sia più in grado di cooperare per il perseguimento degli scopi sociali;----------

c) qualora si trovi in stato di liquidazione.----------

2. Il recesso non può essere parziale.----------

3. I soci cooperatori fondatori non possono per alcuna ragione recedere dall'impresa sociale consorzio Girasole prima che siano decorsi 72 (settantadue) mesi dalla data di costituzione del medesimo.----------

4. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata all'impresa sociale consorzio Girasole, con lettera raccomandata A.R.----------

5. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminare la dichiarazione entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della sua comunicazione, accertando la corrispondenza tra i motivi che hanno dato luogo alla volontà di recedere e le ipotesi previ-

ste dalla legge o dallo statuto, secondo i principi di correttezza e buona fede di cui all'articolo 1335 del codice civile.

6. Decorso il termine prescritto per l'esame della dichiarazione, senza che il Consiglio di Amministrazione si sia pronunciato, la domanda di recesso si intende accolta.----------

7. Se ritiene insussistenti i presupposti prescritti per il recesso, il Consiglio di Amministrazione, entro 15 (quindici) giorni dall'esame della richiesta, deve darne comunicazione, con lettera raccomandata A.R., al socio, il quale, entro i 60 (sessanta) giorni successivi al suo ricevimento, può proporre opposizione innanzi al tribunale.----------

8. Il recesso produce effetto:----------

a) per quanto riguarda il rapporto sociale, dal momento della comunicazione della delibera di accoglimento della domanda;---

b) per i rapporti mutualistici tra soci, con la chiusura dell'esercizio in corso, se il recesso sia stato comunicato almeno tre mesi prima, o, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. In questo secondo caso, il Consiglio di Amministrazione, su richiesta del recedente, può far decorrere l'effetto del recesso dal momento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.----------

----------**Articolo 13**----------

----------**Esclusione del socio**----------

1. Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, l'esclusione di un socio può essere deliberata dal Consiglio di Ammi-

nistrazione nei confronti del socio che:----------

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione all'impresa sociale consorzio Girasole;----------

b) si renda gravemente inadempiente alle obbligazioni derivanti:----------

- dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti;----------

- dal rapporto mutualistico o dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;----------

c) non effettui il versamento della somma dovuta per la sottoscrizione della propria partecipazione;----------

d) violi i principi di correttezza e buona fede nei rapporti con l'impresa sociale consorzio Girasole, e, in particolare, nello svolgimento dei rapporti mutualistici;----------

e) si renda inadempiente ad obbligazioni di pagamento nei confronti dell'impresa sociale consorzio Girasole, da qualsiasi titolo dipendenti;----------

f) eserciti attività in concorrenza, senza l'espressa autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione.----------

2. Costituisce inoltre specifica causa di esclusione dei soci cooperatori l'individuazione da parte dei Comuni dell'Ambito, alla scadenza dei 72 (settantadue) mesi previsti, di nuovi soci privati dell'impresa sociale consorzio Girasole ai fini dell'affidamento dei servizi di cui all'articolo 1, comma 4.--

3. La delibera di esclusione è di competenza del Consiglio di

Amministrazione e deve essere annotata nel libro soci.--------

4. Nelle ipotesi di cui ai precedenti punti b), c), ed e), prima di deliberare sull'esclusione, il Consiglio di Amministrazione deve accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi a quanto prescritto o per effettuare il pagamento della somma dovuta.----------

5. La delibera di esclusione, specificamente motivata, entro il perentorio termine dei 15 (quindici) giorni successivi alla sua adozione, a cura del Consiglio di Amministrazione, deve essere integralmente comunicata al socio escluso, tramite lettera Raccomandata A.R., e produce effetto con decorrenza dal primo giorno del terzo mese successivo alla data di ricezione della comunicazione.----------

6. Lo scioglimento del rapporto sociale dipendente dall'esclusione determina anche la risoluzione immediata dei rapporti mutualistici pendenti.----------

----------**Articolo 14**----------

----------**Liquidazione della quota del socio uscente**----------

1. I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso della propria partecipazione, nella misura in cui sia stata effettivamente versata, eventualmente rivalutata a norma di legge e di quanto previsto nel presente statuto, nonché dell'eventuale sovrapprezzo versato.----------

2. La liquidazione ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diviene

efficace e non può essere superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.----------

3. Il pagamento deve avvenire entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio di riferimento per la liquidazione.----------

4. Oltre ad essere tenuti al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, se predeterminata, perdono anche il diritto al rimborso della partecipazione i soci che vengano esclusi per i motivi indicati nell'articolo 13, lettere b), d), e) ed f).----------

5. Qualora risulti che il socio, receduto o escluso, sia debitore di somme di denaro nei confronti della società, si farà luogo a compensazione tra i due debiti, per le quantità corrispondenti, ai sensi degli art. 1241 e seguenti del codice civile.----------

6. Il socio che cessa di far parte dell'impresa sociale consorzio Girasole risponde verso quest'ultima, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.----------

7. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza dell'impresa sociale consorzio Girasole, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.----------

----------TITOLO IV----------

----------PROFILI FINANZIARI----------

----------Articolo 15----------

----------Patrimonio sociale----------

1. Il patrimonio dell'impresa sociale consorzio Girasole è costituito:----------

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:--------

i) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni, ciascuna del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero);----------

ii) dai conferimenti effettuati dai soci finanziatori rappresentati da azioni, ciascuna del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero).----------

b) dalla riserva legale formata con gli utili accantonati ai sensi dell'art. 2545-quater, comma 1, del codice civile e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi o aventi causa del socio estinto;----------

c) dall'eventuale riserva a garanzia del rimborso delle azioni sottoscritte dai soci finanziatori;----------

d) dalla riserva indivisibile costituita con le eccedenze attive di bilancio;----------

e) dagli apporti in conto capitale e da qualunque altro importo che pervenga all'impresa sociale consorzio Girasole per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto capitale da enti pubblici o privati;----------

f) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.----------

2. Il capitale sociale iniziale dell'impresa sociale consorzio Girasole deve essere almeno pari ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero): Euro 51.000,00 (cinquantunomila virgola zero zero) dei quali sottoscritti dai soci cooperatori fondatori e Euro 49.000,00 (quarantanovemila virgola zero zero) sottoscritti dal socio finanziatore fondatore.----------

3. Alla riserva di cui alla lettera c) sono destinate le sottoscrizioni dei soci cooperatori fondatori dell'impresa sociale consorzio Girasole in eccesso rispetto alla sottoscrizione iniziale minima di Euro 51.000,00 (cinquantunomila virgola zero zero). Alla riserva di cui alla lettera c), qualora non diversamente costituita, devono essere destinate quote di utili netti annuali, nel rispetto delle norme inderogabili di Legge, finché essa non raggiunga l'ammontare di Euro 49.000,00 (quarantanovemila virgola zero zero) corrispondente al valore nominale delle azioni sottoscritte dal socio finanziatore fondatore dell'impresa sociale consorzio Girasole.----------

4. Ai sensi dell'articolo 2346 del codice civile l'impresa sociale consorzio Girasole esclude l'emissione dei certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione al libro dei soci. Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento dell'impresa sociale consorzio Girasole.----------

5. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto l'impresa so-

ciale consorzio Girasole con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.----------

----------**Articolo 16**----------

----------**Vincoli sulle azioni e loro alienazione**----------

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di modificazioni soggettive dei contratti pubblici, le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso l'impresa sociale consorzio Girasole senza l'autorizzazione degli amministratori.----------

2. Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente articolo 9.------

3. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.----------

4. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e l'impresa sociale consorzio Girasole deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.----------

5. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre

opposizione al Tribunale.----------

6. Gli amministratori possono acquistare o rimborsare le azioni dell'impresa sociale consorzio Girasole purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545-quinquies del codice civile e l'acquisto o il rimborso sia fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.----------

----------**Articolo 17**----------

--Bilancio di esercizio e destinazione di utili d'esercizio---

1. L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.----------

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.----------

3. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nel maggior termine previsto dalla legge, alle condizioni e con i limiti di cui all'articolo 2364 del codice civile.----------

4. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:----------

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quanto previ-

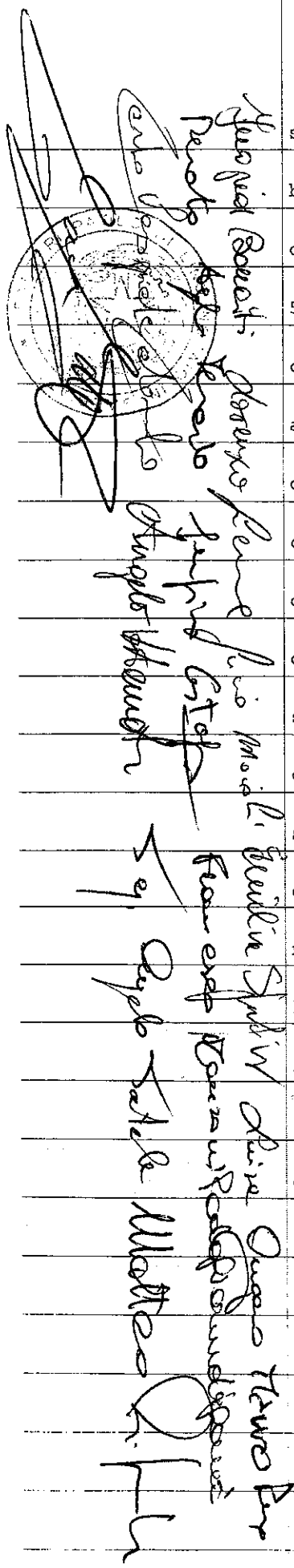

sto dalla legge;----------

b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;----------

c) a dividendi ai soci finanziatori in misura non inferiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo e comunque non superiore a due punti percentuali rispetto alla precedente misura;----------

d) alla riserva di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), del presente statuto finché il suo ammontare non sia corrispondente al valore nominale delle azioni sottoscritte dai soci finanziatori fondatori dell'impresa sociale consorzio Girasole;----------

e) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;----------

f) ad altri fondi e riserve previsti dallo statuto e dalla legge;----------

g) al fondo di riserva indivisibile costituito con le eccedenze attive di bilancio.----------

5. In ogni caso le riserve non sono ripartibili tra i soci durante l'esistenza dell'impresa sociale consorzio Girasole né all'atto del suo scioglimento, fatta eccezione per la riserva di cui alla lettera c) del comma primo del precedente articolo 15 solo per la parte costituita con le sottoscrizioni dei soci

cooperatori fondatori.----------

----------**Articolo 18**----------

----------**Bilancio sociale**----------

1. L'impresa sociale consorzio Girasole è tenuta a redigere, approvandolo con le medesime modalità del bilancio di esercizio, e depositare presso il registro delle imprese, nonché a pubblicare sul proprio sito Internet, un bilancio sociale redatto in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ove esistenti.---

----------**Articolo 19**----------

----------**Ristorni ai soci cooperatori**----------

1. Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare al conto economico somme a titolo di ristorno in favore dei soci cooperatori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica e purché tali ristorni siano correlati alle attività di interesse generale svolte dall'impresa sociale consorzio Girasole.------

2. La ripartizione dei ristorni ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra l'impresa sociale consorzio Girasole ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile, da predisporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):----------

- in rapporto alla partecipazione alle iniziative sociali e alle attività di progettazione e sviluppo dell'impresa sociale consorzio Girasole;----------

- al valore delle commesse acquisite dall'impresa sociale consorzio Girasole che sono assegnate ai soci cooperatori;-------

- in rapporto al valore dei beni e/o servizi forniti dai soci cooperatori;----------

- altri criteri individuati nel regolamento.----------

3. I ristorni potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale sociale detenuto da ciascun socio ovvero mediante emissione in suo favore di strumenti finanziari.----------

----------**Articolo 20**----------

----------**Responsabilità patrimoniale**----------

1. Delle obbligazioni sociali risponde soltanto l'impresa sociale consorzio Girasole con il suo patrimonio.----------

2. Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura l'impresa sociale consorzio Girasole, non può agire esecutivamente sulle azioni del medesimo.----------

----------**TITOLO V**----------

----------**ORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE**----------

----------**Articolo 21**----------

----------**Organi sociali**----------

1. Sono organi dell'impresa sociale consorzio Girasole:-------

a) l'assemblea dei soci;----------

b) il Consiglio di Amministrazione;----------

c) il collegio sindacale;----------

d) il revisore legale o la società di revisione legale.-------

2. I componenti degli organi dell'impresa sociale consorzio Girasole devono essere scelti tra persone che non presentino le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 del codice civile e che siano in possesso degli ulteriori requisiti di onorabilità, competenza e professionalità eventualmente definiti con regolamento della medesima impresa sociale consorzio Girasole.----------

----------**Articolo 22**----------

----------**Assemblea dei soci**----------

1. L'assemblea dei soci è ordinaria o straordinaria.----------

2. La convocazione dei soci deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione, inviata almeno dieci giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e la maggioranza dei sindaci effettivi. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti

sui quali non si ritenga sufficientemente informato.----------

----------**Articolo 23**----------

----------**Funzioni dell'assemblea**----------

1. L'assemblea ordinaria:----------

a) approva il bilancio, delibera sui ristorni e destina gli utili;----------

b) approva il bilancio sociale;----------

c) nomina gli amministratori e il presidente del Consiglio di Amministrazione;----------

d) nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale;---

e) nomina il revisore legale dei conti o la società di revisione;----------

f) determina, nei limiti previsti dalla legge per le imprese sociali, i compensi da corrispondere ad amministratori, sindaci e revisore legale o società di revisione;----------

g) approva i regolamenti interni predisposti dal Consiglio di Amministrazione;----------

h) promuove azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci;----------

i) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.----------

2. L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno ai fini dell'approvazione del bilancio. L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario, ovvero per la trattazione di

argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre 20 (venti) giorni dalla data della richiesta. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.----------

3. L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, su fusioni o scissioni, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato dell'impresa sociale consorzio Girasole, sulla nomina e i poteri dei liquidatori e sugli altri argomenti previsti dalla legge.----------

----------**Articolo 24**----------

----------**Costituzione e quorum**----------

1. In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.----------

2. In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.----------

3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti

dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.----------

4. Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei soci.----------

5. Nel caso non si sia raggiunto il quorum costitutivo nelle prime due convocazioni, in terza convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.----------

----------**Articolo 25**----------

----------**Verbale delle deliberazioni e votazioni**----------

1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.----

2. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti.----------

3. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.-------

4. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.----------

5. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposi-

to o di pubblicazione.----------

----------**Articolo 26**----------

----------**Voto in assemblea**----------

1. Nelle assemblee hanno diritto di voto i soci fondatori e i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.----------

2. Alle assemblee partecipano i legali rappresentanti degli enti consorziati oppure loro mandatari che siano loro soci o amministratori, le cui generalità siano indicate per iscritto tramite formale e specifica comunicazione preventivamente indirizzata all'impresa sociale consorzio Girasole.----------

3. Ciascun socio cooperatore ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero di azioni possedute. Il diritto di voto dei soci finanziatori è disciplinato dall'articolo 8, comma 3, del presente statuto.----------

4. È ammessa la delega di voto nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 2539 del codice civile.----------

5. Non è ammesso il voto segreto.----------

6. Il voto può essere espresso per corrispondenza, ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione, alle condizioni stabilite dall'articolo 2538, ultimo comma, del codice civile.---

----------**Articolo 27**----------

----------**Presidenza dell'assemblea**----------

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di

Amministrazione ed in sua assenza dal vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.----------

----------**Articolo 28**----------

----------**Consiglio di Amministrazione**----------

1. L'impresa sociale consorzio Girasole è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri eletti dall'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo.----------

2. Un componente, con funzioni di Presidente, è eletto dall'assemblea dei soci tra persone indicate dai soci finanziatori. Un altro componente è eletto dall'assemblea dei soci tra persone indicate dall'associazione degli enti del terzo settore più rappresentativa sul territorio regionale.---------

3. I restanti tre componenti sono eletti dall'assemblea dei soci tra persone indicate dai soci cooperatori di cui una sentito obbligatoriamente il socio finanziatore.----------

4. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; non possono rimanere in carica per più di tre mandati consecutivi.----------

5. Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri un membro con funzioni di Vicepresidente.----------

----------**Articolo 29**----------

----------**Compiti del Consiglio di Amministrazione**----------

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge o dal presente statuto. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'articolo 2365, comma 2, del codice civile.----------

2. Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.----------

----------**Articolo 30**----------

----------**Convocazioni e deliberazioni**----------

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.-

2. La convocazione è fatta dal presidente mediante lettera raccomandata A.R. o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione da spedirsi non meno

di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo posta elettronica certificata, in modo che i consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.----------

3. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.----------

4. La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione e audio-conferenza. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:----------

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;----------

b) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;----------

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;----------

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.----------

5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, salvo quando il Consiglio di Amministrazione intende avvalersi della facoltà di cui al comma 2 dell'articolo 29 e di cui al comma 3 dell'articolo 33 del presente statuto, dove è necessaria la maggioranza qualificata di almeno 4 voti favorevoli. A parità di voto dopo un supplemento di discussione si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale il voto del Presidente.----------

----------**Articolo 31**----------

----------**Integrazione del Consiglio**----------

1. In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile.----------

----------**Articolo 32**----------

----------**Compensi agli amministratori**----------

1. Spetta all'assemblea determinare eventuali compensi in favore di amministratori e membri del comitato esecutivo, se nominato, nei limiti previsti dalle norme inderogabili di Legge.

----------**Articolo 33**----------

----------**Rappresentanza**----------

1. Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza dell'impresa sociale consorzio Girasole di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente è pertanto autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone li-

beratorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.----------

2. La rappresentanza dell'impresa sociale consorzio Girasole spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.----------

3. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.----------

4. In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vicepresidente.----------

5. Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, a dipendenti, oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.-

----------**Articolo 34**----------

----------**Collegio sindacale**----------

1. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due membri supplenti, eletti dall'assemblea.----------

2. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra persone indicate dai soci finanziatori.----------

3. I sindaci rimangono in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.----------

4. La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.----------

5. Oltre alle funzioni sue tipiche, il collegio sindacale esercita altresì compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale consorzio Girasole ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali ove esistenti.-------

----------**Articolo 35**----------

----------**Revisione legale dei conti**----------

1. La revisione legale dei conti sull'impresa sociale consorzio Girasole è esercitata da un Revisore Legale dei Conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.----------

2. L'Assemblea determina il compenso spettante al Revisore o alla Società di Revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.----------

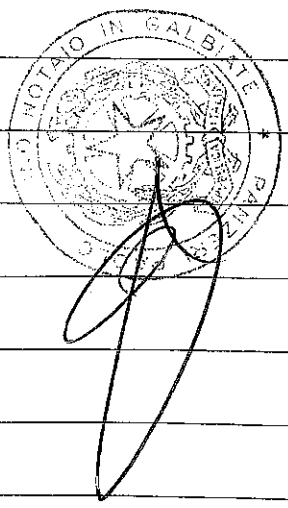

----------**Articolo 36**----------

Coinvolgimento di lavoratori, utenti ed altri soggetti interessati all'attività----------

1. L'impresa sociale consorzio Girasole promuove il coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti direttamente interessati alla sua attività mediante un meccanismo di informazione e consultazione disciplinato con regolamento proposto dal Consiglio di Amministrazione e finalizzato

a porre lavoratori, utenti ed altri soggetti interessati all'attività dell'impresa sociale consorzio Girasole nella condizione di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'impresa sociale consorzio Girasole, con particolare riferimento alle questioni che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei servizi.----------

2. Con regolamento proposto dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea dei Soci sono definiti criteri e modalità affinché i lavoratori e gli utenti nominino loro rappresentanti.---

3. I rappresentanti di cui al comma secondo partecipano con diritto di intervento nel dibattito ma senza diritto di voto all'assemblea dell'impresa sociale consorzio Girasole convocata per deliberare sulle materie di cui al precedente articolo 23 comma primo lettere a), b), c), d). Le delibere riguardanti materie incidenti direttamente sulle condizioni di lavoro dei lavoratori dipendenti dell'impresa sociale consorzio Girasole o sulla qualità dei servizi non possono essere assunte senza aver previamente invitato i rappresentanti, rispettivamente, dei lavoratori dipendenti e degli utenti ad esprimere la loro opinione in merito.----------

4. Qualora l'impresa sociale consorzio Girasole, in base ai dati risultanti dall'ultimo bilancio approvato, superi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435 bis c.c. ridotti della metà, un componente del Consiglio di Amministrazione ed uno del Collegio Sindacale sono nominati su designa-

zione dei lavoratori dipendenti dell'impresa sociale consorzio Girasole secondo modalità che assicurino l'equa partecipazione di tutti i lavoratori dipendenti dell'impresa sociale consorzio Girasole. Il Consiglio di Amministrazione dell'impresa sociale consorzio Girasole può proporre all'Assemblea dei Soci apposita regolamentazione.----------

----------**TITOLO VI**----------

----------**SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**----------

----------**Articolo 37**----------

------**Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento**------

1. In caso di scioglimento dell'impresa sociale consorzio Girasole, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:----------

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci finanziatori, per l'intero valore nominale;----------

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato dai soci cooperatori;----------

- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.----------

----------**TITOLO VII**----------

----------**DISPOSIZIONI FINALI**----------

----------**Articolo 38**----------

1. Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra l'impresa sociale con-

sorzio Girasole ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione può adottare specifici regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.----------

----------**Articolo 39**----------

----------**Norme applicabili**----------

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, dalla legge 381/91, dagli articoli 2511 e ss. del codice civile e dalla normativa speciale sulle società cooperative, dal decreto legislativo 112/2017 e dal decreto legislativo 117/2017, si applicano all'impresa sociale consorzio Girasole, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.----------

Lorenzo Pierro

Luca Micioli

Emilio Spreafico

Luisa Ongaro

Mauro Ferr

Ugo Ballotti

Renato Angelo Fenaroli

Sergio Gatto

Francesco Tonzani

Paolo Giacomo Pagani

Carlo Pasquale Olmo

Angelo Venosti

Luigi Angelo Fatelo

Matteo